

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MAZZEI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 DICEMBRE 1975

Disciplina transitoria del personale delle cancellerie e segreterie degli uffici giudiziari

ONOREVOLI SENATORI. — Il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie era disciplinato, come « carriera speciale », da ultimo, dalle disposizioni di cui alla legge n. 1196 del 1960, che prevedeva un particolare sviluppo di carriera: da iniziale di concetto, ad un certo stadio, mediante ulteriore concorso per esami, riservato al personale con una determinata anzianità di servizio, si accedeva alla direttiva. Allegate alla legge erano le tabelle del personale e le piante organiche.

Con l'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 28 dicembre 1970, tale carriera e relativo ordinamento furono soppressi — unitamente alle altre carriere speciali — e ricondotti alla disciplina generale dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato.

Con successivo decreto del Presidente della Repubblica n. 319 del 1° giugno 1972, si prevede al riordinamento delle ex carriere speciali e, fra queste, quelle dei cancellieri e segretari giudiziari e relative piante organiche.

Di poco posteriore è il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, numero 748, che disciplina le funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, ovviamente, applicabile, per i citati provvedimenti, ai funzionari delle cancellerie e segreterie. All'articolo 67 di tale ultimo decreto, si disciplina l'esodo volontario che ha inciso, in maniera particolare, per gli anomali sviluppi di carriera (che le disposizioni transitorie dei provvedimenti citati comportavano) sul personale in parola. L'esodo, infatti, ha interessato quasi il venticinque per cento di tutto il personale inquadrato in queste carriere. A questo va aggiunto che l'uniformità di disciplina, stabilita con decreto del Presidente della Repubblica numero 1077 del 1970, ha comportato una riduzione del limite di età, per il mantenimento in servizio, da settanta a sessantacinque anni.

È facile considerare quali conseguenze abbia comportato nei ruoli del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie la

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nuova disciplina e quanti trasferimenti si siano resi necessari a seguito dell'inquadramento nella carriera direttiva e dirigenziale e dell'esodo, mentre a tutt'oggi, ancora più di ottocento funzionari debbono essere trasferiti in altre sedi.

Tale situazione incide in modo fortemente negativo sul funzionamento degli uffici giudiziari. Per il particolare, delicato lavoro svolto da questi benemeriti funzionari, infatti, la consuetudine di lavoro con magistrati ed avvocati è molto importante e, si è sempre agito, dall'Amministrazione, in modo che la permanenza nelle sedi non sia di breve durata.

Pur consci che la situazione di crisi degli uffici giudiziari è aggravata da continui e massicci spostamenti di personale, l'Amministrazione non può evitarli in quanto derivanti da adempimento di obblighi di leggi.

Peraltro, altre considerazioni militano in favore di una disciplina transitoria per porre rimedio a tale situazione. A parte i notevoli disagi del personale, costretto a lasciare sedi dove lavora da anni e dove ha stabilmente organizzato il suo nucleo familiare, va osservato che, sino al 31 dicembre 1979, data ultima per l'esodo dei dipendenti che fruiscono delle agevolazioni in favore degli ex com-

battenti, sono da prevedere ancora movimenti del personale, sì che numerosi funzionari sarebbero costretti, in un primo momento, a trasferirsi in altre sedi per poi, a seguito collocamento anticipato a riposo di loro colleghi, rientrare nelle attuali sedi.

Le conseguenze negative per il funzionamento degli uffici e i disagi di tali funzionari sono fin troppo evidenti.

Ulteriore considerazione (che non riguarda i dirigenti) è che il tipo di lavoro è sostanzialmente identico durante tutto lo svolgimento di carriera. Cioè alla progressione in carriera non corrispondono funzioni diverse. Considerato che quasi tutte le sedi degli uffici giudiziari sono largamente deficitarie di questa categoria di personale è inutile (e dannoso) trasferire un funzionario ad altra sede solo perchè ha raggiunto un certo grado, spesso senza poter provvedere alla sua sostituzione.

Appare, pertanto, opportuna una certa gradualità nella sistemazione di tale personale, consentendo all'Amministrazione sia di completare gli organici sia di evitare frequenti spostamenti del personale stesso.

A questa esigenza è ispirato il disegno di legge che si ha l'onore di proporre all'approvazione degli onorevoli senatori.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato, sino al 31 dicembre 1979, per esigenze di servizio, a derogare alle dotazioni delle piante organiche nella destinazione del personale della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie.